

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4219

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DONAZZON, PROVANTINI, MONTESSORO, BORGHINI, PRANDINI, GRILLI, FILIPPINI GIOVANNA, MINOZZI, CAPRILI, CHERCHI, STRADA, CAVAGNA, FRANCESE, STRUMENDO, GASPAROTTO, PACETTI

Presentata il 28 settembre 1989

Rifinanziamento e modifiche del Fondo nazionale per l'artigianato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si vuole dare attuazione a quanto deciso dal Parlamento con la legge finanziaria per il 1989 relativamente al Fondo nazionale per l'artigianato, migliorandone la struttura ai fini della produttività della spesa.

La modestia dei mezzi finanziari posti a disposizione per gli investimenti nell'artigianato non consente al comparto il dispiegamento delle grandi potenzialità che la legge-quadro 8 agosto 1985, n. 443 ha individuato. L'Artigianocassa è sul filo della paralisi per la sottrazione di risorse precedentemente assegnate e già impegnate (240 miliardi), trasferite con la legge finanziaria per il 1989 ad altri eser-

cizi; risorse da reintegrare secondo gli impegni assunti dai rappresentanti del Governo e dei gruppi parlamentari con le confederazioni nazionali della categoria. Le proposte di legge d'iniziativa parlamentare e la risoluzione proposta da tutti i gruppi della Commissione attività produttive della Camera dei deputati testimoniano l'urgenza di misure nel senso indicato.

A ciò si aggiunga lo stato di grande difficoltà delle regioni nel predisporre politiche di intervento nel comparto, sia per la insufficienza delle risorse, sia per la complessità delle procedure per i trasferimenti a valere sul Fondo nazionale per l'artigianato.

Per ovviare in parte a tale situazione e attuando le decisioni del Parlamento, si propone l'incremento del Fondo nazionale per l'artigianato della somma prevista per il triennio 1989-1991, pari a lire 400 miliardi, attivando la previsione recata dalla legge finanziaria per il 1989, anche introducendo una modifica che predisponga di norma per il futuro l'incremento del Fondo direttamente con legge finanziaria.

Il Fondo infatti ha carattere strutturale, è lo strumento finanziario a disposizione delle regioni, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

e del Consiglio nazionale dell'artigianato per l'adempimento delle funzioni ad essi assegnate dalla legge. Pertanto, essendo il suo incremento periodico, occorre evitare la doppia decisione formale dell'accantonamento nella legge finanziaria e dello specifico provvedimento di attuazione. In tal modo, le procedure risulteranno semplificate ed abbreviate, evitando così la formazione dei residui e consentendo un minimo di programmazione della spesa da parte degli organi ai quali la legge demanda il compito dell'intervento nell'artigianato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, è integrato per il triennio 1989-1991 di lire 400 miliardi.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 100 miliardi per l'anno 1989 e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Rifi-nanziamento del Fondo nazionale per l'artigianato ».

ART. 2.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. L'incremento del Fondo è disposto annualmente dalla legge finanziaria ».